

Sentenza “Mastronardi”: analisi sulla illiceità dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese

di [Giuseppe Demauro](#)

Pubblicato il 24 febbraio 2009

imprenditori e professionisti sono sempre molto interessati ai rapporti con le banche. Torniamo allora sul contenuto della importantissima sentenza che finiva col ritenere inefficaci i contratti di mutuo stipulati dai mutuatari con una banca poiché basati sull'utilizzo dell'interesse composto quale meccanismo di calcolo degli interessi da corrispondere alle banche...

In altro precedente articolo ([Sentenza “epocale”: illegali i contratti “alla francese” per mutui e prestiti?](#)) abbiamo accennato al contenuto della ormai nota sentenza “Mastronardi” (nome riconducibile al giudice giudicante) la quale, nel caso in questione, rendeva inefficaci i contratti di mutuo stipulati dai mutuatari con una banca poiché basati sull'utilizzo dell'interesse composto quale meccanismo di calcolo degli interessi da corrispondere alle banche.

Più in particolare il giudice di merito si è ritrovato nella condizione di accertare la difformità esistente tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento dichiarando altresì nulla la clausola dell'interesse ultralegale e pertanto provvedendo al ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore.

Nel caso in questione, le rate del mutuo sono state calcolate con la formula del c.d. interesse composto, il quale non era previsto nella parte letterale del contratto di mutuo e che come conseguenza ha determinato la crescita progressiva del costo del finanziamento.

Più in particolare la CTU, opportunamente coinvolta, ha evidenziato un incremento del costo effettivo del rapporto a causa della divaricazione fra tasso nominale e quello effettivo; in pratica il tasso effettivo cresce all'aumentare del numero di rate e quindi all'aumentare della durata del finanziamento.

Di fatto, i mutuatari all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo non conoscevano il reale tasso effettivo che avrebbero dovuto corrispondere alla banca poiché mentre quello nominale era esplicitamente indicato nell'atto notarile sottoscritto, altro tasso era invece occultato all'interno del piano di ammortamento attraverso un preciso meccanismo di determinazione dell'interesse composto come meglio vedremo.

Infatti per comprendere meglio la portata, gli effetti e soprattutto i meccanismi da cui si muove la sentenza è opportuno esaminare le differenze che intercorrono tra interesse semplice ed interesse composto e, per quest'ultimo, esaminare le differenti modalità di calcolo utilizzate nella prassi bancaria.

L'interesse viene detto semplice quando è proporzionale al *capitale* prestato ed al *tempo* impiegato per il rimborso; in sostanza gli interessi maturati da un certo capitale nel periodo di tempo considerato, non vengono aggiunti al capitale che li ha prodotti e, quindi, non producono a loro volta interessi.

Schematizzando avremo:

$$M = C + I = C + C i t = C(1 + i t)$$

dove:

C è il capitale iniziale

i è il tasso di interesse periodale (in genere tasso annuo)

t è la durata dell'operazione

M è il capitale finale (montante)

I è il valore dell'interesse maturato

L'interesse viene detto composto quando è aggiunto al capitale iniziale che lo ha prodotto determinando così interessi che producono a loro volta interessi visto che alla maturazione di questi il montante verrà riutilizzato come capitale iniziale per il periodo successivo.

Soprattutto in ambito finanziario l'interesse composto applicato è quello c.d. continuo o matematico in cui gli interessi si sommano al capitale che li ha prodotti ad ogni istante.

Schematizzando avremo:

$$M = C(1 + r/t)^{nt}$$

Si consideri un tasso annuale r e si supponga di suddividere l'anno in t periodi (che rappresentano la periodicità di maturazione delle rate - n) dove al termine di ciascuno viene corrisposta una frazione dell'interesse relativo all'intero anno pari a r/t che viene poi reinvestita.

Di seguito verranno indicati due metodi di determinazione dell'interesse dovuto su un finanziamento bancario corretti da un punto di vista formale e di calcolo ma che giungono sorprendentemente a due differenti risultati.

Infatti non tutti sanno che esistono due diversi modi per calcolare il saggio di interesse annuo da applicare al piano di ammortamento quando la cadenza del pagamento delle rate è inferiore all'anno.

1° metodo

Ipotizziamo che il tasso di interesse applicato ad una data operazione sia pari al 3% annuo con rata mensile.

Nel caso di rata mensile l'interesse annuo (3%) viene diviso per 12 (mesi) quindi il saggio di interesse del 3% annuo diventa:

0,03 / 12

pari a 0,0025

Se applichiamo il saggio così ottenuto alla formula dell'interesse composto otteniamo per unità di capitale l'interesse mensile:

$$(1 + 0,0025/12)^{12} - 1 = 0,0025288457$$

e moltiplicando il risultato per 12 otteniamo l'interesse annuo pari a **0,0303461** che è maggiore rispetto al 3% !!

2° metodo

Altra formula di determinazione è:

$$\text{Saggio di interesse mensile} = (1 + \text{tasso annuo})^{1/12} - 1$$

Utilizzando gli stessi dati del metodo 1 abbiamo:

$$(1 + 0,03)^{1/12} - 1 = 0,00246627$$

Se applichiamo il saggio alla formula dell'interesse composto otteniamo per una unità di capitale la rendita mensile di:

$$(1 + 0,00246627 / 12)^{12} - 1 = 0,0024943399$$

Moltiplicando il risultato per 12 otteniamo un interesse annuo dello **0,0299320793** che è certamente più prossimo al 3%!!

Applicando i tassi di interesse sopra determinati per calcolare la rata di ammortamento abbiamo:

formula per il calcolo della rata (metodo francese)

$$\text{Rata} = (c \times i) / 1 - ((1 + i)^{-n})$$

nel caso di pagamento di un mutuo con cadenza mensile, la quota di interessi di ciascuna rata sarà:

Capitale residuo x tasso/12 Calcolo prassi bancaria

Capitale residuo x ((1 + tasso)^{1/12} - 1) Calcolo finanziario

A titolo esemplificativo ma con l'obiettivo di consentire al lettore un immediato riscontro di quanto detto, riportiamo qui di seguito la tabella comparativa dei due metodi di calcolo della rata con tre differenti ipotetici tassi annuali di interesse:

Ipotesi

Capitale: euro 100.000

Durata finanziamento: anni 20

Tassi	3%	6%	9%
Banche, Finanziarie	555	716	900
Calcolo finanziario	553	707	877
Differenza in più	2	9	33

Come dimostrato, la “prassi” bancaria applica una formula d’interesse evidentemente meno vantaggiosa per il debitore che differisce rispetto a quella praticata da altri enti non bancari, che, a mio parere, risulterebbe più corretta da un punto di vista finanziario.

Tuttavia poiché trattasi di “prassi” il sistema risulta applicato ed accettato ovunque.

E' proprio sull'applicazione di queste differenti modalità di calcolo che si basa la motivazione delle sentenza Mastronardi, la quale sicuramente nulla di nuovo scopre rispetto a quanto accaduto fino ad oggi ma sicuramente richiama l'attenzione in maniera dirompente su di un'annosa questione.

Infatti la vera natura del contenzioso nasce dal fatto che il CTU ha evidenziato che nel piano di ammortamento allegato al contratto e nel corso del medesimo rapporto è stato applicato un tasso effettivo maggiore, e quindi diverso, rispetto a quello pattuito nella parte letterale del medesimo contratto di mutuo.

Se nella parte letterale del contratto di mutuo veniva stabilito un tasso di interesse secondo le modalità indicate dal codice civile nella maturazione dei frutti civili (interesse semplice), nel piano di ammortamento veniva invece applicato, *"in maniera del tutto inaspettata, quanto illegittima"*, il c.d. "ammortamento alla francese" ossia un metodo che implica la restituzione degli interessi con una proporzione maggiore poiché la formula dell'interesse applicato è quello composto e non quello semplice.

Di fatto se al creditore (banca) viene lasciata la libertà di imputare il rimborso di quanto erogato prima agli interessi che al capitale o proporzionalmente ad entrambi o solo al capitale, è pacifico, secondo il giudice adito, che lo stesso creditore in sede di determinazione del tasso contrattuale deve considerare l'incidenza sui costi che comporta la modalità di rimborso prescelta facendo sì che il tasso sia quindi pari a quello contrattualmente stabilito.

Ad avviso del giudice, il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non può essere maggiorato nel piano di ammortamento, né tale artificioso incremento

può essere mascherato nel piano di ammortamento poiché il calcolo dell'interesse all'interno di quest'ultimo deve essere eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice.

La banca che utilizza nel contratto di mutuo questo tipo di capitalizzazione viola non solo il disposto dell'art. 1283 c.c. (anatocismo) lì dove il codice non prevede l'applicazione dell'interesse composto ma, di conseguenza, viola anche quanto previsto dall'art. 1284 c.c. che nell'ipotesi di mancata determinazione, ovvero di incertezza tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo impone l'applicazione del tasso legale semplice e non di quello ultralegale indeterminato e/o incerto.

Il giudice di fatto ha aderito all'orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ. sent. n. 2593 del 20.02.2003) che ha ritenuto applicabile l'art. 1283 c.c. anche ai contratti di mutuo con la conseguenza che gli interessi scaduti per il mancato pagamento di una rata producono ulteriori interessi solo se la banca propone una domanda giudiziale contro il cliente o se ciò si conviene dopo la scadenza del contratto.

Del resto la Corte di Cassazione con sentenza n. 5286/2000 ha già stabilito che in un mutuo con rate che comprendono parte del capitale e degli interessi, tali interessi non possono certamente diventare capitale da restituire a chi l'ha concesso.

Secondo il giudice, il tasso effettivo del mutuo deve esplicitarsi secondo la legge dell'interesse semplice per la quale al termine del rapporto tale interesse e la differenza tra l'importo rimborsato e quello mutuato.

Nel caso oggetto della sentenza “Mastronardi” all’interno del contratto notarile è stato in allegato inserito un piano di ammortamento con capitalizzazione degli interessi (ammortamento alla francese e quindi interesse composto) mentre nella parte letterale non era prevista alcuna clausola specifica di capitalizzazione degli interessi; appare evidente come all’interno di un unico contratto di mutuo coesistevano due differenti tassi di interesse determinando una situazione di incertezza su quale dei due tassi dovesse esser realmente applicato.

Nel caso in questione **il giudice ordinario del tribunale ha dichiarato l’annullamento dei contratti di mutuo** contestati e la **nullità dell’applicazione della clausola dell’interesse ultralegale** nella parte in cui è stata accertata la difformità tra tasso contrattuale ed il tasso effettivo applicato nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo (avrebbe dovuto trovare applicazione il saggio di interesse legale).

Alla luce di quanto detto, appare evidente come la coraggiosa sentenza in questione, seppur non ancora eventualmente confermata dalle giurisdizioni superiori, apre ad oggi una breccia all’interno del core business degli istituti di credito basato essenzialmente sulla concessione di danaro sottoforma di variegati finanziamenti.

Ciò che per “usi” e/o per opportunità ad oggi veniva praticato dalla banche, viene con l’introduzione della sentenza “Mastronardi” definitivamente ridimensionato e modificato assegnando così al diritto quella dose di certezza spesso in tale ambito soggettivamente interpretata.

Giuseppe Demauro

giuseppe.demauro@gmail.com

24 Febbraio 2009

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l